

DXXVI.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI VENERDÌ 14 LUGLIO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE MARTINO

INDICE

	PAG.
Congedi	20885
Disegni di legge (<i>Deferimento a Commissioni in sede legislativa</i>)	20885
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione</i>):	
Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri. (37)	20886
PRESIDENTE	20886, 20891, 20894
RUBINACCI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	20887, 20888, 20893, 20895, 20896, 20898, 20899, 20902
FEDERICI MARIA, <i>Relatore</i>	20888, 20891, 20893, 20894, 20898, 20902
VALESCCHI	20888, 20900
GALLICO SPANO NADIA	20889, 20905
NOCE LONGO TERESA	20889, 20891, 20897
DE MARIA	20889, 20894, 20896, 20897
BELLAVISTA	20889
PERROTTI	20890
GENNAI TONIETTI ERISIA	20890, 20899
MARTINI FANOLI GINA	20890, 20904
CINCIARI RODANO MARIA LISA	20890
VENEGONI	20891
REPOSSI	20893
DI VITTORIO	20893, 20894, 20895, 20896, 20903
CONCETTI	20897
STORCHI	20898
GUIDI CINGOLANI ANGELA MARIA	20898, 20899
GEUNA	20905
Proposte di legge:	
(<i>Annunzio</i>)	20886
(<i>Deferimento a Commissione in sede legislativa</i>)	20906
Votazione nominale	20891, 20892

La seduta comincia alle 10,30.

MAZZA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo gli onorevoli Chieffi, Migliori, Negrari e Viale.

(I congedi sono concessi).

Deferimento di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta nelle precedenti sedute, ritengo che i seguenti disegni di legge possano essere deferiti all'esame e all'approvazione delle competenti Commissioni permanenti, in sede legislativa:

« Modifiche alle disposizioni sulla compilazione e approvazione dei bilanci delle imprese di assicurazione » (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (1437);

« Facilitazioni ferroviarie per il rientro in Alto Adige di optanti reintegrati nella cittadinanza italiana » (1439);

« Provvidenze a favore delle finanze dei comuni e delle provincie » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1441);

« Provvedimenti finanziari a favore della Società per azioni nazionale « Cogne » (1442);

« Concessione di un contributo straordinario di lire 12.000.000 all'Ente nazionale serico » (1443);

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 LUGLIO 1950

« Concessione di un contributo straordinario di lire 20 milioni a favore della Fiera del vino di Lecce » (1444);

« Soppressione e messa in liquidazione della Camera agrumaria di Messina » (1446);

« Modifiche ed aggiunte alle disposizioni riguardanti l'Ente zolfi italiani » (1447);

« Autorizzazione della spesa di lire 600 milioni per nuovo apporto statale alla « Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina », (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1448);

« Dichiarazione di morte presunta di persone scomparse in seguito a deportazione per motivi razziali, avvenuta tra l'8 settembre 1943 e il 25 aprile 1945 » (1449).

Se non vi sono obiezioni, rimarrà così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa parlamentare.

dai deputati Bartole e Lucifredi:

« Disciplina della produzione e smercio degli eteri dell'acido metilfenilpiperidinacarbonico, comunemente denominati dolantinici o mefedinici » (1459);

dal deputato Lozza:

« Riconoscimento legale del servizio prestato dagli insegnanti nelle scuole elementari agli effetti della carriera nelle scuole secondarie » (1460);

dai deputati Dal Canton, Maria Pia, Franceschini, Lizier, Sartor e Ponti:

« Sistemazione nei ruoli dello Stato di insegnanti di scuole dipendenti da Enti pubblici sopresse in seguito alla creazione nella stessa sede di scuole statali del medesimo tipo » (1461).

Saranno stampate e distribuite. La prima sarà trasmessa alla Commissione competente; delle altre due, che importano onere finanziario, sarà fissata in seguito, a norme dell'articolo 13, del regolamento, la data di svolgimento.

Seguito della discussione del disegno di legge: Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri. (37).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

Ricordo che nell'ultima seduta non si procedette alla votazione dell'emendamento dell'onorevole Gennai Tonietti Erisia all'articolo 9, inteso a ripristinare il testo del disegno di legge ministeriale, che è del seguente tenore:

« È fatto obbligo al datore di lavoro di istituire una camera di allattamento nelle dipendenze dei locali di lavoro, quando in questa siano occupate almeno cinquanta donne coniugate di età non superiore ai 50 anni.

« L'Ispettorato del lavoro può disporre, in sostituzione della camera di allattamento, che il datore di lavoro provveda ad istituire nelle adiacenze dei locali di lavoro un asilo nido per l'allattamento, l'alimentazione e la custodia dei bambini, di età non superiore ai 3 anni, delle lavoratrici dipendenti e può inoltre promuovere l'istituzione di asili-nido interaziendali convenientemente ubicati.

« L'Ispettorato del lavoro può esonerare il datore di lavoro dall'obbligo della istituzione della camera di allattamento e dell'asilo nido quando lo stesso datore partecipi alla istituzione o al finanziamento di asili nido interaziendali in luoghi convenienti per le lavoratrici dipendenti. L'esonero suddetto può concedersi anche quando le lavoratrici possono usufruire di asili gestiti e diretti da Enti di assistenza, a condizione che il datore di lavoro contribuisca al finanziamento degli stessi ».

Avverto che l'onorevole De Maria propone di modificare l'emendamento Gennai Tonietti nel senso di ripristinare il testo del disegno di legge ministeriale con l'aggiunta dell'ultimo comma del testo della Commissione e sostituendo, nel primo comma, alle parole: « almeno cinquanta », le parole: « almeno trenta ».

Ricordo, pertanto, che il testo della Commissione è il seguente:

« È fatto obbligo al datore di lavoro di istituire la camera di allattamento e l'asilo nido nelle dipendenze dei locali di lavoro quando nell'azienda siano occupate almeno 50 donne di età compresa fra i 17 e i 50 anni.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 LUGLIO 1950-

« Quando nell'azienda il numero delle donne occupate, di cui al comma precedente, è inferiore a 50, il datore di lavoro ha l'obbligo di partecipare all'istituzione e al finanziamento di camere di allattamento e di asili nido gestiti e diretti da enti assistenziali.

« Per il lavoro agricolo nelle zone ove esso si svolge con mano d'opera di braccianti, salariati e compartecipanti, l'Ispettorato del lavoro dispone l'istituzione della camera di allattamento e di asili nido al cui finanziamento hanno l'obbligo di contribuire i datori di lavoro della zona. L'istituzione degli stessi potrà avvenire o nei capoluoghi dei comuni o nelle frazioni in cui si svolge prevalentemente il lavoro ».

Qual'è il parere del Governo?

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. L'onorevole Gennai Tonietti ha chiesto di riprodurre il testo del disegno di legge presentato dal Governo. Mi corre quindi l'obbligo di spiegare perché il mio Ministero avesse adottato determinate formulazioni, diverse da quelle successivamente proposte dalla Commissione.

L'apprestamento di camere di allattamento e di asili-nido evidentemente richiede una serie di impianti, di sistemazioni, sia pure modesti, l'assunzione di personale idoneo per la vigilanza, cioè un insieme di spese di impianti e di servizi che in tanto sono giustificati, in quanto vi sia la legittima previsione che vi siano bambini, i quali debbano servirsi di queste camere di allattamento e di questi asili-nido.

Ora, il matrimonio, il vincolo coniugale è certamente quello che più facilmente lascia prevedere che nascano dei bambini, e che questi bambini abbiano bisogno di essere allattati o di essere trattieneuti mentre le madri lavorano.

È una ragione, quindi, di ordine soprattutto pratico che mosse il Ministero del lavoro a suggerire che le camere di allattamento e gli asili-nido fossero obbligatori nelle fabbriche, negli stabilimenti, nei luoghi di lavoro, purché vi fossero almeno cinquanta donne coniugate, vi fossero cioè cinquanta donne per le quali fosse legittima ed ovvia la presunzione della maternità.

Evidentemente, questo non mira affatto ad escludere (non solo dalla possibilità di servirsi delle camere di allattamento e degli asili-nido, ma da nessun'altra delle forme di tutela e di protezione che sono state introdotte attraverso gli articoli approvati e quelli che lo saranno successivamente) le madri lavo-

ratrici non coniugate o i figlioli che siano nati fuori del matrimonio. È soltanto — ripeto — una considerazione di ordine pratico che ci ha mossi: creare, cioè, delle istituzioni, che prevedibilmente potranno essere utilizzate; ed il numero di cinquanta coniugate appare congruo perché, in effetti, l'indice di natalità è tale da non far prevedere che con un numero inferiore vi possa essere, non dico una costanza, ma una utilizzazione piuttosto larga delle camere di allattamento e degli asili-nido.

In effetti, la frequenza di natalità delle lavoratrici addette all'industria è del 0,3 per cento; identica frequenza di natalità esiste per il credito e per il commercio; per l'agricoltura vi è una frequenza maggiore, cioè dei 0,5 per cento.

Ora, se si stabilisse l'obbligo di introdurre le camere di allattamento e gli asili-nido, ove non vi fosse questa previsione di poterli utilizzare, si creerebbe, secondo il Ministero del lavoro, un onere inutile, probabilmente una complicazione, e quasi certamente una disfunzione di queste istituzioni.

Per quanto io debba anche pronunciarmi sull'emendamento De Maria, le osservazioni che ho fatto poco fa credo che assorbano quella che può considerarsi la critica che mi permetto di sottoporre all'onorevole De Maria, ed ai colleghi che a lui si sono associati, a proposito della riduzione del numero delle donne coniugate da cinquanta a trenta, e ciò in riferimento, soprattutto, agli indici di natalità ai quali ho fatto cenno.

Vi è, poi, la proposta De Maria di riprodurre l'ultimo comma del testo proposto dalla Commissione.

In linea di massima, devo dire che questa proposta mi sembra molto opportuna. Il testo ministeriale era stato formulato nel presupposto che la tutela si riferisse alle lavoratrici dell'industria, del commercio e del credito, e non prevedeva le lavoratrici agricole.

Con l'articolo 1 già votato dalla Camera, ed al quale il Governo dette la sua adesione, il campo di applicazione della legge si è esteso alle lavoratrici agricole. È ovvio, quindi, che occorra provvedere anche per queste, in qualche maniera.

Io vorrei però far notare all'onorevole De Maria che è estremamente difficile, data la varietà delle situazioni che si possono presentare nel campo agricolo, stabilire norme eccessivamente precettive, rigide. Una camera di allattamento, un asilo-nido in una cascina, che occupi stabilmente un certo numero di lavoratrici agricole, mi sembrano

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 LUGLIO 1950

opportuni; un asilo-nido in un villaggio rurale, che non sia troppo lontano dai luoghi di lavoro, mi sembra anche cosa opportuna; ma stabilire tassativamente che in ogni zona devono sorgere asili-nido e camere di allattamento potrebbe portare ad inconvenienti molto gravi: per esempio, la necessità per le madri di portare i loro bimbi in asili ed in camere di allattamento che siano molto lontani dal luogo ove esse prestano la loro attività, il che, probabilmente, porterebbe ad una fatica che andrebbe al di là del vantaggio.

Vorrei poi far notare che dobbiamo guardarci da formulazioni destinate a rimanere soltanto delle affermazioni.

Quando si dice, per esempio, che « l'ispettorato del lavoro dispone la creazione di asili-nido e di camere di allattamento, che devono essere obbligatoriamente finanziati dai datori di lavoro della zona », io penso che ci si ponga sul terreno di affermazioni platoniche. Una norma, per essere efficace, deve tradursi in precise disposizioni. Ora, una norma di questo genere dovrebbe presumere la definizione di datore di lavoro: chi sono i datori di lavoro? I proprietari di terre, gli affittuari, i mezzadri, i coltivatori diretti?

E poi: chi delimita la zona? Ed ancora: con quale criterio verrebbe fissata la misura del contributo? Come si ripartisce fra tutti gli obbligati? In base a quali percentuali? Tenendo conto del reddito agrario, o della estensione?

È tutta una serie di problemi che, evidentemente, ponendo una norma di carattere imperativo, dovrebbero essere preventivamente risolti.

Queste osservazioni, però, non mi portano a dire che bisogna respingere l'emendamento dell'onorevole De Maria. Secondo me, bisogna adattarlo a queste varie situazioni, affermare il principio, mettere l'ispettorato in condizione di promuovere delle iniziative senza fare ad esso carico di dettare disposizioni obbligatorie, in base ad una norma così imprecisa.

Pertanto, vorrei pregare gli onorevoli De Maria e Gennai Tonietti di voler modificare la seconda parte del primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 9, testo della Commissione, nel senso di sostituire alla parola « dispone » l'altra « promuove » e alle parole « hanno l'obbligo di contribuire » le parole « contribuiscono ».

È Evidentemente, attraverso questa modifica, si dà larga possibilità di intervento all'ispettorato del lavoro, lo si mette in condizione di prendere delle iniziative, di invocare

la contribuzione dei datori di lavoro e, d'altra parte, si limitano, in un primo momento, tali iniziative alle località, siano cascinali o villaggi rurali, ove l'asilo-nido o la camera di allattamento possano trovare concreta attuazione.

Io spero che gli onorevoli presentatori dell'emendamento vogliano accettare questo suggerimento; così come mi auguro che l'emendamento Gennai Tonietti, per la prima parte, possa trovare accoglimento.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Gallico Spano Nadia e Dal Pozzo hanno presentato il seguente emendamento:

« Al primo comma del testo ministeriale, dopo le parole: locali di lavoro, aggiungere » per tutti i figli delle lavoratrici dipendenti :

Qual'è il parere della Commissione?

FEDERICI MARIA, *Relatore*. La Commissione non ha difficoltà ad accogliere questo emendamento, perché evidentemente quello presentato dall'onorevole Gennai Tonietti non era stato suggerito dalla preoccupazione di escludere taluni bambini. Pertanto, può essere accettata una qualsiasi espressione la quale valga ad affermare che l'assistenza va rivolta a tutti i bambini, senza discriminazioni di sorta.

PRESIDENTE. Il Governo?

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ritengo che l'emendamento proposto dall'onorevole Gallico Spano contenga un'utile precisazione che riafferma il concetto al quale avevo già fatto riferimento, che in materia di assistenza, di uso di camere di allattamento e di asili-nido, non debba esserci alcuna discriminazione tra i figli delle lavoratrici, siano o no coniugate.

VALSECCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALSECCHI. Desidero far notare che l'espressione « per tutti i figli delle lavoratrici dipendenti » sia pleonastica, in quanto precedentemente il comma suona in questi termini: « È fatto obbligo al datore di lavoro di istituire una camera di allattamento... quando in questa siano occupate almeno cinquanta donne ». Evidentemente, una volta che vi siano queste cinquanta dipendenti, la camera di allattamento viene istituita ed essa è destinata ai figli di queste cinquanta lavoratrici. Forse che si vuol istituire la camera di allattamento per i figli di donne che non sono impiegate nell'azienda, o vogliamo costringere le mogli degli impiegati nell'azienda a recarsi nella camera di allat-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 LUGLIO 1950

tamento per assolvere a questo naturale dovere? (*Commenti*).

GALLICO SPANO NADIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLICO SPANO NADIA. Siamo in ogni caso contrari, per ovvie ragioni, all'inserimento nel testo della parola « coniugate ». Comunque, sia accettato o no l'inserimento di questo aggettivo nel testo di legge, noi vogliamo precisare che questa norma non riguarda le lavoratrici, ma riguarda i bambini in quanto non deve esservi alcuna discriminazione tra essi.

GUIDI CINGOLANI ANGELA MARIA. D'accordo: di questa istituzione dovranno godere tutti i bambini.

GALLICO SPANO NADIA. Ho fatto questa osservazione per rispondere al collega Valsecchi, il quale affermava che il nostro emendamento è pleonastico. Di questo beneficio, ripeto, debbono godere tutti i bambini.

NOCE LONGO TERESA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOCE LONGO TERESA. Noi siamo contrari al ripristino del primo comma del testo ministeriale. Il perché è stato brillantemente spiegato dall'onorevole Di Vittorio; ma noi vogliamo ribadire che siamo contrari all'emendamento per diverse ragioni.

Anzitutto, noi abbiamo oggi degli asilnido e delle camere di allattamento in fabbriche in cui non vi sono cinquanta donne dipendenti coniugate, e questo darebbe pretesto ai datori di lavoro di sopprimere l'asilnido o la camera di allattamento là dove vi sono; in secondo luogo, inserendo l'espressione « donne coniugate », noi spingiamo gli industriali a non assumere le donne coniugate, perché quelli che non hanno adesso l'obbligo di istituire la camera di allattamento non assumerebbero più donne coniugate.

Ecco perché siamo contrari a questo emendamento. Vorrei invitare ancora i colleghi a riflettere sul fatto che il problema che stiamo trattando è il problema della difesa della maternità, è il problema della difesa dei bambini. Questo emendamento non favorisce la tutela della maternità e dell'infanzia; e ciò è provato dalle affermazioni fatte dal relatore nella sua relazione dal Governo.

È inutile parlare di leggi sociali quando poi queste leggi, che dovrebbero essere un passo avanti, finiscono per essere un passo indietro, con l'inclusione di certe formule che, da un lato, ripeto, darebbero pretesto agli industriali di togliere ciò che si è ottenuto

e dall'altro lato spingerebbero gli industriali a non assumere le donne coniugate per non dover sottostare all'obbligo sancito in questa legge.

Concludendo, noi siamo contrari a questo emendamento e invitiamo i colleghi che hanno a cuore la tutela della maternità delle lavoratrici a respingerlo.

DE MARIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARIA. Voterò contro l'emendamento proposto dall'onorevole Gallico Spano Nadia in quanto — in ciò siamo d'accordo con l'onorevole Noce Longo Teresa — vogliamo formulare una legge che difenda la maternità, ma la difenda nelle sue vere e proprie forme, in quelle forme che mettono un'aureola intorno al capo della donna e la rendono degna di venerazione da parte dell'uomo.

NOCE LONGO TERESA. La maternità è sempre sacra!

DE MARIA. Onorevole Noce, ella è libera di avere le sue idee, noi non rinunzieremo per questo alle nostre.

Vi è un dato di fatto che molto bene ha esposto l'onorevole sottosegretario: i figliuoli vengono, di norma, per la via riconosciuta nella nostra Repubblica e da chiunque tiene alla sua dignità di uomo, cioè attraverso il matrimonio. Dunque, dobbiamo considerare tale stato di matrimonio per la maternità delle donne, ed ecco perché insistiamo nell'espressione « donne coniugate ».

Sul numero di 50 o 30 possiamo discutere; io posso anche ritirare l'emendamento in seguito a quanto ha detto l'onorevole sottosegretario, dato che le statistiche che ha citato sono attendibili. Io ho proposto quell'emendamento per venire incontro alle osservazioni che l'onorevole Di Vittorio aveva fatto in altra seduta. Comunque, sono disposto a ritirarlo.

In rapporto al fatto di inserire nel testo ministeriale l'ultimo comma proposto dalla Commissione, noi riteniamo che gli inconvenienti che l'onorevole sottosegretario di Stato ha denunciato non siano inevitabili; comunque, si potrà stabilire con apposita norma tutto il resto.

Quanto alla prima parte del nostro emendamento, accettiamo le proposte dell'onorevole sottosegretario.

BELLAVISTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLAVISTA. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole Noce Longo Teresa. Faccio osservare che il vero oggetto della norma legislativa è il fanciullo; in questo caso, e perciò

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 LUGLIO 1950

la distinzione delle fonti (se legittime o non legittime) non mi pare sia attinente allo scopo che ci prefiggiamo.

Dichiaro, pertanto, di essere favorevole all'emendamento Gallico Spano Nadia.

PERROTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERROTTI. Io debbo ancora una volta sottolineare che questa legge è fatta per la protezione dell'infanzia, oltre che della madre. E, da questo punto di vista, tutti i bambini sono uguali. Ed allora non può essere il criterio del numero delle donne coniugate che giuoca in questo caso, perchè questo può variare da zona a zona, per le condizioni ambientali, per la possibilità di contrarre matrimonio, ecc.

Quindi, la condizione da stabilirsi, più che altro, è il numero delle donne impiegate. Tra queste donne vi saranno, naturalmente, delle coniugate e delle non coniugate; ma tutte debbono avere la possibilità di allevare i propri bambini. Per questo motivo io dichiaro che voterò a favore dell'emendamento proposto dall'onorevole Gallico Spano Nadia e contro l'emendamento dell'onorevole De Maria.

GENNAI TONIETTI ERISIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GENNAI TONIETTI ERISIA. Dichiaro di accettare l'emendamento dell'onorevole Gallico Spano, benchè la frase mi sembri piuttosto pleonastica, come diceva anche il collega Valsecchi, dato che tutta la legge è diretta alla tutela della maternità e dell'infanzia.

Tuttavia, se quella frase serve a chiarire il concetto secondo il quale l'assistenza spetta a tutti i bambini qualunque sia il loro stato familiare, ciò, che risponde al mio punto di vista, io l'accetto volentieri, poiché la limitazione del numero di cinquanta coniugate non è una discriminazione che si faccia tra maternità legittima ed illegittima, ma serve a dare la possibilità di mettere come limite una cifra che faccia presumere legittimamente lo stato di maternità delle donne lavoratrici.

MARTINI FANOLI GINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINI FANOLI GINA. La discriminazione, volere o no, esiste sempre, perchè in una fabbrica, ad esempio, in cui fossero occupate cinquanta donne, di cui una sola coniugata, l'asilo non verrebbe istituito, specie dopo quanto ha cercato di dimostrare l'onorevole sottosegretario di Stato.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono le statistiche che lo dimostrano.

MARTINI FANOLI GINA. Noi ci troviamo in una situazione per cui il datore di lavoro non sarebbe obbligato a costituire l'asilo nido, e molte donne verrebbero escluse dall'assistenza.

Inoltre, vorrei dichiarare il nostro voto contrario alle modificazioni proposte dall'onorevole sottosegretario per quanto riguarda l'obbligo dei datori di lavoro di costituire nelle zone braccianti gli asili-nido. Con la modificazione che comporta in luogo della espressione « ha obbligo » l'altra « può costituire » gli asili-nido, noi pensiamo che si avrà la conseguenza che la legge non diverrà mai operante. Sappiamo come si ricorra a cavilli per non attuare le disposizioni che costano qualche sacrificio ai proprietari: noi daremmo una validissima arma nelle mani dei proprietari di terra, che sono i più restii in ogni caso a venire incontro alle necessità delle lavoratrici, per non rispettare la legge; mentre sappiamo, invece, quanto sia necessario, specialmente per le lavoratrici agricole, che si assicuri loro un'assistenza da questo punto di vista. Sappiamo come, nella stagione di monda, sia veramente una fatica affannosa riuscire a dare alle lavoratrici un asilo per i loro bambini. Sappiamo come i comuni non dispongano di alcuna forma di assistenza sotto questo aspetto.

Insistiamo pertanto sul testo elaborato dalla Commissione perchè vogliamo che, appunto in questo campo, la legge sia operante e tale che vi sia la possibilità di farla rispettare in ogni modo, evitando che i proprietari facciano leva su una norma che permetta la facile evasione della legge e che permetta di rimanere allo stato nel quale siamo attualmente, impedendoci di migliorare, come assolutamente va fatto, la situazione presente.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Voterò contro l'introduzione del termine « coniugate » per una semplicissima considerazione in cui non rientra affatto la questione morale. Si chiede se noi dobbiamo considerare alla stessa stregua i bambini legittimi e quelli illegittimi: mi sembra che la cosa non entri affatto nel merito della questione. Faccio un'osservazione di carattere pratico: all'industriale, il quale impiega un numero di donne — 50 o 30, quello che la

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 LUGLIO 1950

Camera stabilirà — basterà che si organizzi in modo da averne 2 o 3 non coniugate per sottrarsi all'obbligo di avere l'asilo-nido per tutte le altre donne che hanno bambini. Quindi noi suggeriamo una scappatoia all'industriale per sottrarsi ai suoi obblighi, mentre una donna, sposata o non sposata, può avere dei bambini e quindi può aver bisogno di quella assistenza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte del primo comma dell'articolo 9 nel testo ministeriale con l'emendamento dell'onorevole Gallico Spano Nadia, sino alle parole: « lavoratrici dipendenti »:

« È fatto obbligo al datore di lavoro di istituire una camera di allattamento nelle dipendenze dei locali di lavoro per tutti i figli delle lavoratrici dipendenti »

(È approvata).

VENEGONI. Chiedo l'appello nominale sulla parola « coniugate ».

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta è appoggiata.

(È appoggiata).

FEDERICI MARIA, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERICI MARIA, *Relatore*. Mi pare che, quando abbiamo accettato l'aggiunta proposta dall'onorevole Gallico Spano, abbiamo liberato il terreno da ogni preoccupazione e quindi la parola « coniugate » non esprime più alcuna idea...

NOCE LONGO TERESA. Impedisce che vengano istituite le camere di allattamento! (*Proteste al centro*). Qui si pone il problema su un terreno falso: gli è che voi non volete! (*Commenti al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Onorevole Noce, credo che ella non giovi alla sua causa intervenendo in questo modo.

FEDERICI MARIA, *Relatore*. L'onorevole Noce sa che noi siamo sempre stati d'accordo, ed è per ciò che io insisto. Voi dovreste almeno non vedere in questo punto di vista nostro nulla che sia offensivo o almeno limitativo dell'assistenza che si deve ad ogni bambino.

Personalmente, voterò a favore del mantenimento della parola « coniugate » (*Interruzione del deputato Noce Longo Teresa — Vivaci proteste al centro e a destra — Commenti all'estrema sinistra — Rumori a destra — Protesta del deputato Gallico Spano Nadia*).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale sulla parola « coniugate ».

Estraggo a sorte il nome del deputato dal quale comincerà la chiama.

(Segue i sorteggio).

Comincerà dall'onorevole Delle Fave. Si faccia la chiama.

MAZZA, *Segretario*, fa la chiama.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARTINO

Hanno risposto sì:

Adonnino — Ambrico — Ambrosini — Angelini — Angelucci Nicola — Armosino.

Babbi — Bagnera — Balduzzi — Bartole — Bavaro — Bazoli — Benvenuti — Bernardinetti — Bersani — Berti Giuseppe fu Giovanni — Bertola — Biagioni — Biasutti — Bonino — Bontade Margherita — Bosco Lucarelli — Bovetti — Bucciarelli Ducci — Burato.

Cagnasso — Caiati — Campilli — Camposarcuno — Cappi — Cara — Carcaterra — Caroniti — Filadelfio — Carratelli — Caserta — Casoni — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavalli — Ceravolo — Chatrian — Cimenti — Clerici — Codacci Pisanelli — Colasanto — Colleoni — Concetti — Conci Elisabetta — Coppi Alessandro — Corona Giacomo — Cotellessa — Covelli — Cremaschi Carlo.

Dal Canton Maria Pia — De Caro Gerardo — De' Cocci — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Martino Alberto — De Martino Carmine — De Meo — De Michele — De Palma — Diecidue — Di Leo — Dominedò — Donatini — Dossetti.

Facchin — Fadda — Fanelli — Fascetti — Fassina — Federici Agamben Maria — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fina — Firrao Giuseppe — Foresi — Franceschini — Franzo — Fumagalli — Fusi.

Galati — Garlato — Gasparoli — Gennai Tonietti Erisia — Germani — Geuna — Giammarco — Giannini Guglielmo — Giordani — Giuntoli Grazia — Gonella — Gotelli Angela — Greco Giovanni — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Gui — Guidi Cingolani Angela Maria.

Heller.

Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

La Malfa — Latanzà — Lazzati — Lecciso — Leone Giovanni — Lizier — Lombardi Rug-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 LUGLIO 1950

gero — Lombardi Colini Pia — Lombardini — Longoni — Lucifredi.

Manuel-Gismondi — Marazzina — Marengi — Marotta — Martinelli — Martino Edoardo — Marzarotto — Mattarella — Maxia — Mazza Crescenzo — Menotti — Micheli — Molinaroli — Momoli — Monterisi — Monticelli — Morelli — Moro Gerolamo Lino.

Negrari — Nicotra Maria — Numeroso.

Pacati — Paganelli — Pagliuca — Pallenzona — Pecoraro — Perlingieri — Pertusio — Petrilli — Petrucci — Piccioni — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pignatone — Poletto — Ponti — Proia — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Rapelli — Repossi — Rescigno — Resta — Riva — Rivera — Rocchetti — Roselli — Rumor — Russo Carlo.

Sabatini — Salizzoni — Salvatore — Sammartino — Sampietro Umberto — Scaglia — Scalfaro — Scoca — Segni — Semeraro Gabriele — Sodano — Spataro — Spiazzi — Stella — Storch — Sullo.

Taviani — Terranova Corrado — Titomanlio Vittoria — Tomba — Tommasi — Tonengo — Tosato — Tozzi Condivi — Trimarchi — Troisi — Truzzi Ferdinando — Tudisco — Turco Vincenzo — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Veronesi — Vetrone — Vicentini Rodolfo — Vigo — Visentin Angelo — Vocino — Volgger.

Zaccagnini Benigno.

Hanno risposto no:

Almirante — Amadei Leonetto — Amendola Pietro — Arata — Ariosto — Assennato — Audisio.

Baglioni — Basile — Bellavista — Belliardi — Belloni — Bellucci — Bensi — Berti Giuseppe fu Angelo — Bettiol Francesco — Bianco — Bruno.

Calosso Umberto — Capalozza — Capua — Carpano Maglioli — Cartia — Cerabona — Chini Coccoli Irene — Chiostergi — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clocchiatti — Colitto — Corbino — Cotani — Cremaschi Olindo — Cucchi.

Dal Pozzo — D'Amico — De Vita — Di Donato — Di Vittorio.

Gallico Spano Nadia — Geraci — Ghislandi — Giolitti — Grammatico — Grazia — Grifone — Gullo.

Iotti Leonilde.

Jacoponi.

Laconi — La Rocca — Latorre — Lombardi Carlo — Longhena — Lozza.

Maglietta — Magnani — Mancini — Marabini — Martini Fanoli Gina — Martino Gaetano — Marzi Domenico — Mastino Gesumino — Miceli — Mievile — Moranino.

Nasi — Natali Ada — Noce Longo Teresa — Novella.

Parente — Pelosi — Perrone Capano — Pieraccini.

Ravera Camilla — Ricci Mario — Roberti — Rossi Maria Maddalena — Rossi Paolo — Roveda.

Saccenti — Saija — Sailis — Salerno — Sampietro Giovanni — Sannicolò — Santi — Silipo — Spallone — Spoletti — Stuardi — Suraci.

Torretta — Tremelloni — Turchi Giulio. Vecchio Vaia Stella — Viviani Luciana — Volpe.

Walter.

Zanfagnini Umberto.

Si sono astenuti:

Fanfani.

Gorini.

Sono in congedo:

Barbina — Borioni — Borsellino — Buloni.

Casalinuovo — Chiarini — Chieffi — Corsanego.

Del Bo.

Farinet.

Girolami — Guariento.

Mannironi — Manzini — Migliori — Moro Aldo — Moro Francesco — Mordaca.

Russo Perez.

Saggin.

Viale.

Zerbi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a procedere al computo dei voti.

(Gli onorevoli Segretari fanno il computo dei voti).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione nominale sulla parola « coniugate »:

Presenti	309
Votanti	307
Astenuti	2
Maggioranza	154
Hanno risposto sì	207
Hanno risposto no	100

(La Camera approva).

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 LUGLIO 1950

**Si riprende la discussione del disegno di legge:
Tutela fisica ed economica delle lavoratrici
madri. (37).**

PRESIDENTE. Gli onorevoli Zaccagnini e De Maria hanno riproposto l'emendamento De Maria:

« Al primo comma sostituire alle parole: almeno cinquanta, le parole: almeno trenta ».

FEDERICI MARIA, *Relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Il Governo?

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Io debbo manifestare dei motivi di seria perplessità alla rinnovata proposta dell'onorevole De Maria.

Già ho detto nel precedente intervento che evidentemente gli apprestamenti per le camere di allattamento devono essere giustificati da una previsione del loro utilizzo. Io dubito che per trenta donne, sia pure coniugate, vi possa essere la possibilità per lo meno di un solo bambino che possa, nel corso di tutto l'anno, usufruire della camera di allattamento.

E ho anche un'altra preoccupazione: che andiamo ad incidere a carico di aziende di dimensioni piuttosto modeste, correndo il rischio, proprio in un settore particolarmente sensibile, di pregiudicare l'occupazione delle donne in generale e di quelle coniugate in particolare.

Ripeto che qui, evidentemente, siamo nel campo dell'approssimazione; 50-30-60 non sono numeri che possano costituire una linea di demarcazione tra il giusto e l'ingiusto; sono numeri che servono esclusivamente a dare una indicazione. Ma il limite di 30, secondo me, presenta le due difficoltà alle quali ho fatto cenno.

Mi rimetto, comunque, a quello che sarà il giudizio della Camera, pure confidando che essa vorrà tener presenti le mie argomentazioni.

REPOSSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REPOSSI. Dichiaro che voterò contro l'emendamento per vari altri motivi, oltre quelli che ha indicato l'onorevole Rubinacci.

Ho rilevato in un certo momento della discussione una certa preoccupazione quando si trattava di stabilire il numero di 50 donne coniugate, cioè la preoccupazione che, ad un certo momento, il datore di lavoro, arrivato a 49, non assumesse più donne coniugate, e quindi che la dizione 50 donne coniugate rappresentasse un danno per tali lavoratrici.

Ora, con questo emendamento tendiamo ad aumentare questa preoccupazione, perché se questo era il motivo, veniamo a creare una situazione ancora più difficile.

Ma voterò contro anche per altri motivi pratici.

Ho dichiarato che, nel complesso, non sono favorevole all'obbligo dell'asilo-nido, e preferivo la legge del 1934, che dava alle lavoratrici due ore di riposo, durante le quali esse avevano la possibilità di allattare i propri bambini, con il beneficio di poter lasciare a casa il bambino nella stagione fredda.

A ciò si aggiunge anche una ragione di ordine pratico, in quanto noi attraversiamo dei momenti in cui è bene non appesantire la situazione delle aziende, obbligandole a costruire delle sale nelle quali dovranno prestare servizio due donne con uno stipendio di 35-40 mila lire al mese ognuna, senza la certezza di dovervi ospitare dei bambini.

Per questi motivi sono contrario all'emendamento proposto.

DI VITTORIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI VITTORIO. Non comprendo ciò che sta avvenendo in questo momento. Avevamo raggiunto l'accordo, anche con l'onorevole sottosegretario, su questo emendamento De Maria, nel senso di limitare a trenta il numero indispensabile delle lavoratrici per obbligare i datori di lavoro a costituire le sale di allattamento.

Adesso, invece, pare che non vi sia più tale accordo.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi sono rimesso alla Camera, pur manifestando i miei motivi di preoccupazione.

DI VITTORIO. Credo che queste preoccupazioni non siano molto fondate, perché in fondo si tratta dell'obbligo, per gli industriali, di approntare una sala adatta per l'allattamento dei bambini.

Stabilire un minimo di 30 donne coniugate per una fabbrica che dia lavoro a 200 persone, non è molto; si tratta di una fabbrica di una certa importanza, e che l'industriale sia obbligato a predisporre una sala pulita, adatta, per permettere alle donne di allattare le loro creature, non è poi un obbligo tale che possa portare l'industriale alla rovina. Se non vi saranno bambini da allattare, la sala resterà chiusa o verrà adibita ad altri usi, finché non sarà necessario adibirla a quello scopo.

Non è che si richieda un sacrificio così grande agli industriali, che possa indurci alle

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 LUGLIO 1950

preoccupazioni che sono state avanzate, e che non mi paiono giustificate.

Noi diamo una grande importanza ad una cosa che ne ha relativamente poca, e ne ha invece molta dal punto di vista umano e sociale, cioè che quest'obbligo venga imposto agli industriali, obbligo, ripeto, che non comporta oneri tali che possano significare un sacrificio eccessivo per le aziende.

Per queste ragioni pregò il Governo di tener fede all'accordo raggiunto tra opposizione e maggioranza su questo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole De Maria, ella mantiene il suo emendamento?

DE MARIA. È inutile ripetere i motivi già esposti in sede di illustrazione dell'emendamento: vorrei solo dare qualche chiarimento, poichè mi sembra che le mie ultime parole non siano state ben comprese. Noi abbiamo insistito sull'attributo « coniugate » perchè i figli vengono, di norma, attraverso il matrimonio, ma le ragioni che in un suo intervento ha esposto l'onorevole Di Vittorio hanno pure il loro valore, in quanto la legge deve tutelare tutti i bambini, sia che essi provengano da unioni matrimoniali che extra matrimoniali. Per questi motivi mantengo il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Zaccagnini-De Maria, tendente a sostituire, nel testo ministeriale, alle parole « almeno 50 » le altre « almeno 30 ».

(È approvato).

Pongo in votazione la seconda parte del primo comma così emendato e con il termine « coniugate » già votato:

« quando in questa siano occupate almeno trenta donne coniugate di età non superiore ai 50 anni ».

(È approvata).

Pongo in votazione il secondo comma nel testo ministeriale:

« L'Ispettorato del lavoro può disporre, in sostituzione della camera di allattamento, che il datore di lavoro provveda ad istituire nelle adiacenze dei locali di lavoro un asilo-nido per l'allattamento, l'alimentazione e la custodia dei bambini, di età non superiore ai 3 anni, delle lavoratrici dipendenti e può inoltre promuovere l'istituto di asili-nido interaziendali convenientemente ubicati ».

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma nel testo ministeriale:

« L'Ispettorato del lavoro può esonerare il datore di lavoro dall'obbligo della istituzione della camera di allattamento e dell'asilo-nido quando lo stesso datore partecipi alla istituzione o al finanziamento di asili-nido interaziendali in luoghi convenienti per le lavoratrici dipendenti. L'esonero suddetto può concedersi anche quando le lavoratrici possono usufruire di asili gestiti e diretti da enti di assistenza, a condizione che il datore di lavoro contribuisca al finanziamento degli stessi ».

(È approvato).

Passiamo al terzo comma del testo della Commissione, quarto del testo definitivo:

« Per il lavoro agricolo, nelle zone ove esso si svolge con mano d'opera di braccianti, salariati e compartecipanti, l'Ispettorato del lavoro dispone l'istituzione della camera di allattamento e di asili nido al cui finanziamento hanno l'obbligo di contribuire i datori di lavoro della zona. L'istituzione degli stessi potrà avvenire o nei capoluoghi dei comuni, o nelle frazioni in cui si svolge prevalentemente il lavoro ».

L'onorevole sottosegretario propone di sostituire alla parola « dispone » la parola « promuove », e alle parole « hanno l'obbligo di contribuire » la parola « contribuiscono ».

Qual'è il parere della Commissione?

FEDERICI MARIA, *Relatore*. Non ho difficoltà ad accettare queste modifiche.

DI VITTORIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI VITTORIO. Io sono contrario a queste modificazioni, perchè, in fondo, costituiscono una contraddizione con tutto il resto della legge.

Non comprendo perchè questa istituzione di carattere sociale così alto, che è obbligatoria per gli industriali, debba essere, in qualche modo, facoltativa per gli agricoltori: infatti, cosa significa la sostituzione della parola « promuove » alla parola « dispone »?

Io accetterei la sostituzione, accogliendo la preoccupazione dell'onorevole sottosegretario, purchè, invece di « promuove », si dicesse « deve promuovere »; in modo che resti questo carattere di obbligatorietà anche per gli agricoltori.

PRESIDENTE. Onorevole Di Vittorio, il termine « promuove » nella legge significa « deve promuovere ».

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 LUGLIO 1950

DI VITTORIO. Mi accontento di questa spiegazione.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Parlando complessivamente sui vari emendamenti a questo articolo, avevo fatto rilevare che era giusto prevedere qualcosa che interessasse le lavoratrici agricole perché ogni forma di discriminazione, nel senso di escluderle dal beneficio, sarebbe stata in contrasto con la disposizione dell'articolo 1 del disegno di legge.

Dobbiamo però tener presenti certe situazioni che non possono assolutamente essere superate. Nell'industria, nel commercio, nel credito vi è un luogo di lavoro, uno stabilimento, un ufficio dove tutti i lavoratori e le lavoratrici prestano la loro attività in uno spazio piuttosto ristretto: vi è, cioè, una concentrazione di lavoro.

Nel campo dell'agricoltura le situazioni sono diversissime. Vi sono, ad esempio, come ho già detto, cascine e fattorie in cui vi è un'abituale occupazione di lavoratrici: in questi casi la situazione è quasi analoga a quella dell'industria ed evidentemente può essere opportuno, anzi a mio avviso è necessario, istituire un asilo-nido o una camera di allattamento. Ma abbiamo anche tante piccole aziende agricole (di uno, due, tre ettari, e sono molto numerose) isolate dai centri abitati. Evidentemente anche qui sorge il problema: se queste piccole imprese sono vicine ad un villaggio rurale dove sia agevole per le lavoratrici lasciare il bambino prima di andare al lavoro, sorgano l'asilo-nido e la camera di allattamento; però, se queste situazioni di fatto non si riscontrano, evidentemente l'istituzione di questi asili-nido riesce non solo inutile ma diventa a mio avviso addirittura controproducente.

Infatti dobbiamo tener conto che abbiamo già approvato l'articolo 9 nel quale si dispone che quando vi è l'asilo-nido o la camera di allattamento la donna usufruisce di un'ora sola di sosta pagata, mentre se non vi è la camera di allattamento e l'asilo-nido usufruisce di due ore di retribuzione per lavoro non prestato. Data la formulazione dell'articolo 9, sempreché vi sia la camera di allattamento e l'asilo-nido, il datore di lavoro pretenderà che la lavoratrice si assenti per una ora sola e, se la camera di allattamento e l'asilo-nido fossero lontani dal luogo di la-

voro, si corre il rischio di causare un danno anziché un vantaggio alla lavoratrice.

A queste considerazioni aggiungevo anche un altro rilievo che mi pare molto importante. Noi diciamo che l'ispettorato dispone che i datori di lavoro sono obbligati a contribuire; ma a mio avviso una simile formulazione non ha quel tanto di precisazione che renda possibile l'attuazione della norma. Bisognerebbe cominciare a definire le zone. Chi le definisce? L'ispettorato? Chi paga? I proprietari di terra, i coltivatori diretti, i mezzadri? Chi stabilisce l'ammontare del contributo?

FEDERICI MARIA, *Relatore*. A questo provvede il regolamento.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Col regolamento sarebbe estremamente difficile far ciò.

Pertanto a questa formula (che potrebbe non avere pratica applicazione, perché non vi sarebbe modo di obbligare i datori di lavoro a pagare se non attraverso procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, che sarebbe, nell'imprecisione della norma, l'unica competente ad emettere un ordine di pagamento), preterisco che si affidi all'ispettorato del lavoro questo compito come una delle sue funzioni fondamentali, perché prenda tutte le iniziative per promuovere quelle istituzioni le quali possano concretamente, ove è necessario, e possibile, mettere in condizione anche le lavoratrici agricole di poter usufruire dell'asilo-nido e della camera di allattamento.

Per queste ragioni di ordine soprattutto pratico ho suggerito le modifiche, il cui senso, evidentemente, è quello che ho spiegato poco fa.

Confido che per quel senso di praticità e di aderenza alla realtà delle varie situazioni, la Camera vorrà tener conto di questa proposta, la quale peraltro è stata già accettata da coloro che hanno suggerito l'aggiunta del 3° comma del testo della Commissione. Non so, comunque, se si possa ora separare questa questione dal voto complessivo sull'ultimo comma dell'articolo 9.

DI VITTORIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI VITTORIO. Signor Presidente, gli argomenti del sottosegretario Rubinacci non mi hanno persuaso. Qui non si tratta di aderenza alla realtà, ma di stabilire il concetto di obbligatorietà o non, dove l'esigenza esiste. Nessuno dice che bisogna obbligare a istituire le camere di allattamento anche dove non ve ne è bisogno; la legge si affida al senso pratico della gente: la legge punisce il furto, ma dove non vi è furto non vi sono danni;

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 LUGLIO 1950

quindi, dove non vi sono donne madri con bambini da allattare, l'esigenza non sorge.

Nè vale l'argomento della piccola azienda di due o tre ettari, perchè queste aziende hanno carattere familiare, e solo saltuariamente, in qualche breve periodo di punta, occupano per pochi giorni alcune donne salariate. Il problema è per le grandi aziende che sono, specialmente nel Mezzogiorno ed anche nell'Italia centrale, lontane dai centri abitati, dove, se non vi è la camera di allattamento, le donne lavoratrici madri o non possono andare a lavorare, e quindi devono rinunciare al lavoro, oppure sono costrette a far condurre alla loro prole una vita bestiale.

Ora per queste aziende, dove vi è un numero considerevole di donne, dove vi è questa esigenza, vi deve essere l'obbligo per il datore di lavoro di creare la camera di allattamento o no? Questo è il solo punto che bisogna risolvere. Io penso che l'obbligo vi debba essere, e credo che questo criterio aderisca alla realtà e tenga conto del senso pratico. È logico che, dove l'esigenza non sorge, nessuno domanderà sale di allattamento per gli adulti! (*Si ride*). Le camere di allattamento vi saranno dove vi sono bambini da allattare.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ritengo che l'onorevole Di Vittorio abbia dato un contributo alla chiarificazione di questa materia, perchè egli ha richiamato la nostra attenzione sul fatto che la disposizione dell'ultimo comma dovrebbe riferirsi alle aziende agricole che occupino stabilmente un certo numero di lavoratrici. Evidentemente, su questo concetto io sono d'accordo, ed allora proporrei di far precedere l'ultimo comma dell'articolo 9 da una espressione di questo genere: « La disposizione del primo comma del presente articolo si applica anche alle aziende agricole che occupino stabilmente almeno 50 donne coniugate ». (*Comenti all'estrema sinistra*).

DI VITTORIO. In Italia, per quanto sappia, non esiste una sola azienda agraria che impieghi stabilmente 50 donne coniugate.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Per almeno tre mesi all'anno vi saranno delle lavorazioni stagionali e quindi 50 donne coniugate potranno essere impiegate.

DE MARIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARIA. Vorrei pregare i colleghi di riflettere, prima di esprimere, con un voto, il loro parere su quest'ultimo comma. Le lavoratrici agricole, ed in particolare le madri, si trovano, specialmente nelle zone del meridione, in condizioni spesso difficili, alle volte addirittura desolanti: non possono portare con sé il proprio bambino, dovendo fare diversi chilometri a piedi o in bicicletta per arrivare al posto di lavoro; non hanno i mezzi per disporre di una balia, e quando conducono con sé il proprio bambino, durante il lavoro lo lasciano spesso all'ombra di un albero, o di un muro, ed accadono alle volte cose anche tragiche, perchè degli animali randagi, majali o cani, feriscono o uccidono i bambini.

Quindi, assumiamo la nostra responsabilità in rapporto a questi lati dolorosi di tale problema sociale e, se vogliamo evitare questi gravissimi inconvenienti, accettiamo che anche per le lavoratrici agricole madri, vi sia questa possibilità di tutela e di assistenza. E noi dobbiamo tutelare, poi, questa infanzia più derelitta e considerare perciò la necessità di istituire le camere di allattamento.

Dove le costruiremo? Tale problema non mi pare insolubile: potrà essere l'argomento, oggetto di particolari norme regolamentari. Se vi sono nella zona dei villaggi agricoli potremo costruirle lì, in caso diverso, si vedrà se esistono in quelle zone delle fattorie e comunque dei fabbricati (le cosiddette masserie di alcune zone meridionali) e lì si potranno istituire le camere di allattamento. Qualora queste possibilità neppure vi fossero si esamineranno altre possibili soluzioni e l'ispettorato del lavoro potrà anche costruire uno stabile composto di pochissimi vani in cui queste donne potranno andare ad allattare i loro bambini; ma che in questa nostra Repubblica italiana, fondata sul lavoro, si debba ancora verificare il caso che delle madri lavoratrici debbano adempiere al dovere della maternità in condizioni tanto difficili e tragiche, mi pare che sia obbrobrioso ed inaccettabile. L'ispettorato del lavoro perciò dovrà sempre considerare la necessità di istituire degli ambienti adatti in rapporto a tali esigenze.

Propongo quindi che in tale comma, anziché « promuove » si dica « promuoverà ». L'ispettorato del lavoro, ripeto, dovrà evidentemente studiare il problema e risolverlo completamente ed i datori di lavoro dovranno contribuire alle spese. Di fronte ai doveri di tutela di queste madri lavoratrici, noi dobbiamo gravare anche i datori di lavoro se sarà necessario, anche aumentando gli oneri

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 LUGLIO 1950

delle assicurazioni sociali. Quindi, al sesto rigo, io proporrei la formulazione: «dovranno contribuire». La misura del contributo si stabilirà poi successivamente allorché si redigeranno i regolamenti che accompagnano queste leggi.

CONCETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONCETTI. Mi sembra che la dizione dell'emendamento proposto dall'onorevole sottosegretario risponda a tutte le esigenze, per queste considerazioni. Due possono essere i casi: o le donne sono meno di 30; o sono in numero di 30: solo se in numero di 30 si ha l'obbligo di istituire la camera di allattamento. In questa ipotesi, cosa è stato stabilito già? O il datore di lavoro crea la camera di allattamento o, a sua scelta, dà quel contributo perché si abbia quell'asilo-nido che si mantiene attraverso le contribuzioni dei datori di lavoro. Se questa è l'ipotesi, è già regolata dalla legge; quindi quando la legge dice: l'ispettorato promuove e contribuiscono i datori di lavoro, dice cosa esatta: è l'ispettorato che promuove e sceglie il luogo dove è da crearsi questo asilo-nido; ma necessariamente bisogna usare il verbo «contribuiscano» perché, altrimenti, si verrebbe a porre il contributo come unico obbligo, quando invece c'è la facoltà da parte dei datori di lavoro di scegliere l'una o l'altra soluzione: il datore di lavoro può scegliere o la creazione della camera di allattamento o il contributo per la creazione di un asilo-nido fra le varie aziende.

DI VITTORIO. Ma la facoltà rimane.

CONCETTI. Appunto perché l'abbiamo votata, noi non possiamo porre adesso il tempo indicativo «contribuiscono» o «devono contribuire» perché la scelta è demandata alla facoltà soggettiva dei datori di lavoro.

DE MARIA. Quest'ultimo comma si riferisce alle lavoratrici agricole, che non vengono considerate come le categorie precedenti...

CONCETTI. Allora, a chiarimento, mettiamo: in quelle aziende agricole che hanno meno di 30 donne, si debbono usare gli stessi criteri che sono stati adottati per le aziende industriali.

Per quanto riguarda questo secondo caso, giusta proposta dell'onorevole De Maria, mi pare che questa debba essere accolta, e che sia ancora esatta la dizione suggerita dall'onorevole sottosegretario. Quando ella, onorevole De Maria, propone di sostituire «promuove» con «promuoverà», propone un emendamento tecnicamente poco corretto. «Promuove» è più esatto giuridicamente di quanto

non sia «promuoverà». Quando, poi, si dicesse «dovranno contribuire» o «contribuiranno», ferme restando le considerazioni prima fatte circa l'improprietà di simile dizione in ordine all'obbligo per i datori di lavoro quando ricorra il caso delle 30 donne lavoratrici madri, ci saremmo espressi in maniera inadeguata e infelice anche per il caso del numero inferiore a 30. Chi infatti fissa l'entità del contributo?

Se noi diciamo «contribuiscano» poniamo una norma chiara: in quanto nel regolamento specificheremo poi la entità del contributo anche nella ricorrenza di un solo bambino e di una sola donna lavoratrice madre; ipotesi questa per cui il datore di lavoro ha il solo obbligo di contribuire, con una certa tangente o percentuale, alla creazione dell'asilo nido che è demandata all'ispettorato del lavoro che ne promuove appunto l'istituzione.

NOCE LONGO TERESA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOCE LONGO TERESA. Dichiaro di accettare le proposte dell'onorevole De Maria, perché rientrano nello spirito della legge e mi pare che rispondano in pieno, apportandovi alcune modificazioni di carattere formale.

Io penso che ciò su cui dobbiamo ora insistere sia essenzialmente l'obbligatorietà, giacché mi pare che il testo sia già abbastanza largo, presenti già una certa latitudine, secondo le necessità. Ma, se noi aggiungiamo le parole «ove contribuiscano», facciamo sì che, ove invece non contribuiscano, poiché i fondi per questa istituzione non sono stabiliti, l'asilo-nido non vi sarà.

Desidero aggiungere a quanto con accenti così umani e commoventi ha detto l'onorevole De Maria che io ho visto delle donne le quali, per andare a lavorare nei campi a servizio di terzi, legavano nella culla il proprio bambino non potendolo lasciare alla sorveglianza di altre persone e, non potendo dare a questo bambino altro nutrimento, la vecchia nonna gli somministrava pane inzuppato nell'acqua.

Si trattasse quindi anche soltanto di quattro o cinque bambini, vogliamo che essi rimangano in quelle condizioni? In fondo, una camera di allattamento non è gran cosa quando c'è l'ispettorato del lavoro che la promuove: ma è evidente che l'ispettorato del lavoro potrà promuoverla soltanto se si dà il contributo. Tale contributo può essere dato, d'altronde, in varie maniere: un agrario

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 LUGLIO 1950

cioè potrà dare i locali, altri potranno contribuire sotto altra forma.

E qui è chiaro che verranno anche le organizzazioni sindacali a controllare, ad indagare; sotto questo riguardo si lascia arbitro l'ispettorato del lavoro di decidere; ma l'importante è che noi non diamo la possibilità al datore di lavoro di sottrarsi a questo obbligo umano che è della più grande importanza.

Noi stabiliamo questo obbligo per il datore di lavoro dell'industria ed io non vedo perché non dovremmo sancirlo anche per il datore di lavoro dell'agricoltura. Dato, quindi, che non si tratta di una grande spesa, come ha rilevato l'onorevole Di Vittorio, e che lasciamo arbitro l'ispettorato del lavoro circa la forma e il modo, mi pare che, almeno, l'obbligo dobbiamo sancirlo, senza di che l'ispettorato del lavoro non promuoverebbe nulla, perché gli mancherebbero i mezzi.

STORCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STORCHI. Desidero fare una proposta sulla quale penso potremmo essere tutti d'accordo. Io accetto cioè, per la prima parte, la proposta del sottosegretario secondo cui l'ispettorato del lavoro promuove gli asili-nido. Per il finanziamento di questi proporrei di mantenere il testo della Commissione: «hanno l'obbligo di contribuire i datori di lavoro».

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte del terzo comma della Commissione, sino alle parole: «asili-nido», con la sostituzione del termine: «promuove», all'altro: «dispone»:

«Per il lavoro agricolo nelle zone ove esso si svolge con mano d'opera di braccianti, salariati e partecipanti, l'ispettorato del lavoro promuove l'istituzione della camera di allattamento e di asili-nido».

(È approvata).

Onorevole sottosegretario, insiste sul suo secondo emendamento?

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, io tengo soprattutto a questo: che non si affermi il principio che l'ispettorato deve andare a costituire ovunque, quali che siano le condizioni, degli asili-nido.

Il giorno in cui l'ispettorato avrà ravvisato l'opportunità di asili-nido, sono perfettamente d'accordo che i datori di lavoro devono contribuire. Io non desidero che si corra il rischio che un organo del Ministero debba prendere delle iniziative che non possono avere pratica attuazione. L'importante è questo:

collegare la facoltà dell'ispettorato con l'obbligo del datore di lavoro. Se queste due cose si possono armonizzare — come io ritengo — aderisco alla proposta di mantenere il testo della Commissione.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione la restante parte del comma, nel testo della Commissione:

«al cui finanziamento hanno l'obbligo di contribuire i datori di lavoro della zona. L'istituzione degli stessi potrà avvenire o nei capoluoghi dei comuni, o nelle frazioni in cui si svolge prevalentemente il lavoro».

(È approvata).

Passiamo all'articolo 10. Se ne dia lettura.

MAZZA, *Segretario*, legge:

«La camera di allattamento deve rispondere alle norme igieniche, essere convenientemente arredata e tenuta in istato di scrupolosa pulizia e provvista di acqua.

«Alla camera di allattamento deve essere adibito personale idoneo per la custodia dei bambini durante le ore di lavoro delle madri».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma, sul quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

La onorevole Guidi Cingolani ha presentato un emendamento, soppressivo del secondo comma.

Ha facoltà di svolgerlo.

GUIDI CINGOLANI ANGELA MARIA. Signor Presidente, a me sembra superfluo richiedere personale adatto alla custodia dei bambini poiché nelle camere di allattamento i bambini non rimangono. Nella camera di allattamento i bambini vanno per essere allattati, e, poi, vengono riportati alle loro case.

Quando i bambini, invece, vengono trattiene, allora non si tratta più di camera di allattamento, ma di asilo-nido. In questo caso noi abbiamo l'articolo 11, il quale dice che «agli asili-nido deve essere adibito personale in possesso dei requisiti didattici per l'assistenza e l'educazione della prima infanzia».

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

FEDERICI MARIA, *Relatore*. Non sono d'accordo, signor Presidente: è vero che in qualche caso si usa portare il bambino per l'allattamento e riportarlo successivamente

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 LUGLIO 1950

a casa, ma normalmente, quando si tratta di bambini che devono essere allattati frequentemente, essi restano nella camera di allattamento in culle opportunamente disposte. Di qui la necessità che vi sia una persona adatta a questo delicato compito.

PRESIDENTE. Il Governo?

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo insiste sul secondo comma. Devo però aggiungere, per la verità, che la onorevole Guidi Cingolani ha una parte di ragione quando afferma che una cosa è la camera di allattamento e altra cosa sono gli asili-nido. L'ultimo comma dell'articolo 10 tende a confondere le due istituzioni. Siccome però dal punto di vista pratico non si può operare una distinzione netta fra asili-nido e camere di allattamento, penso che la disposizione possa essere mantenuta, soprattutto per i casi cui ha accennato la relatrice.

GENNAI TONIETTI ERISIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GENNAI TONIETTI ERISIA. Dichiaro di non essere favorevole all'emendamento Cingolani Guidi; voterò pertanto per il mantenimento del testo ministeriale nella sua integrità. Non si possono fare differenziazioni precise fra camere di allattamento e asili-nido: questi ultimi saranno più vasti, saranno destinati a un maggior numero di bambini e a bambini di maggiore età; ciò non toglie, tuttavia, che anche le camere di allattamento debbano dare delle garanzie igienico-sanitarie tali per cui anche il personale debba essere scelto con cura ed essere idoneo al compito che gli si affida. Penso, in altre parole, che non sia sufficiente richiedere per le camere di allattamento dei semplici locali muniti di acqua: anche il personale deve essere preparato alla assistenza e alla cura dei bambini.

PRESIDENTE. Onorevole Guidi Cingolani, insiste sul suo emendamento?

GUIDI CINGOLANI ANGELA MARIA. Non vi insisto, più per le considerazioni dell'onorevole sottosegretario che per quelle della collega Gennai Tonietti: una differenziazione fra asili-nido e camere di allattamento mi pare debba esservi in ogni modo, queste ultime non essendo in fondo che dei locali adibiti alla funzione dell'allattamento, sia pure con tutte le garanzie igieniche già indicate nell'articolo precedente. Al contrario gli asili-nido debbono rispondere ad altre garanzie relativamente all'assistenza dei bambini.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 10, di cui è stata già data lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11. Se ne dia lettura.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« Gli asili nido, oltre a rispondere alle norme relative alla tutela della infanzia, devono essere tecnicamente attrezzati per assicurare la custodia dei bambini durante l'orario di lavoro delle madri, secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Ispettorato del lavoro. Agli asili nido deve essere adibito personale in possesso dei requisiti didattici per l'assistenza e l'educazione della prima infanzia ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo al titolo II, « Trattamento economico ». Si dia lettura dell'articolo 12.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« Il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, ai sensi degli articoli 4 e 5 della presente legge, deve essere computato nell'anzianità di servizio e ai fini della tredicesima mensilità e delle ferie ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13. Se ne dia lettura.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma del precedente articolo 3, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 14. Se ne dia lettura.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« La ripresa del lavoro, da parte della donna che sia stata assente in virtù delle di-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 LUGLIO 1950

sposizioni della presente legge, determina di diritto lo scioglimento, senza eventuale preavviso ed indennità, del rapporto di lavoro della persona assunta in sua sostituzione, purché a questa sia stata data notizia, all'atto dell'assunzione, del carattere provvisorio del suo servizio ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 15. Se ne dia lettura.
MAZZA, Segretario, legge:

« Fermi restando i migliori trattamenti previsti da disposizioni di legge, regolamenti ed accordi salariali, le lavoratrici di cui all'articolo 1 della presente legge, hanno diritto ad una indennità giornaliera pari al cento per cento della retribuzione per tutto il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro stabilita dagli articoli 4, 5 e 6 della presente legge. Tale indennità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.

« Le indennità di cui al precedente comma sono corrisposte:

a) dalle competenti gestioni degli Istituti assicuratori presso cui le lavoratrici sono assicurate contro le malattie;

b) dall'apposita gestione istituita dall'I.N.A.M. per le addette ai servizi domestici e le lavoranti a domicilio che non siano già iscritte per l'assicurazione di malattia presso l'I.N.A.M.

« L'indennità giornaliera è corrisposta con gli stessi criteri con cui vengono corrisposte le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie:

« I periodi di assenza per malattia determinata da gravidanza o puerperio non sono computabili agli effetti della durata prevista da leggi o da contratti per il trattamento normale di malattia.

« Nulla è innovato per il trattamento economico delle dipendenti dallo Stato, regioni, province, comuni, o da altri enti pubblici ».

PRESIDENTE. L'onorevole Valsecchi ha presentato il seguente emendamento:

« Ripristinare il testo del disegno di legge ministeriale, aggiungendo in fine il seguente comma:

« Il trattamento di cui al presente articolo sostituisce quello previsto dall'articolo 6, comma 7°, del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825 ».

L'articolo 15 nel testo ministeriale è il seguente:

Le lavoratrici, delle Imprese industriali, commerciali, del credito e delle assicurazioni private, nonché le impiegate delle aziende agricole, hanno diritto ad una indennità giornaliera pari al 75 per cento della retribuzione per tutto il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro stabilita dagli articoli 4 e 5 della presente legge. Tale indennità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.

Le indennità di cui al precedente comma, sono corrisposte:

a) dalle competenti gestioni dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, per le lavoratrici per le quali in caso di malattia è dovuta l'indennità relativa dall'Istituto medesimo;

b) direttamente ed a proprio carico, dal datore di lavoro per le lavoratrici che non hanno diritto, in caso di malattia, al trattamento economico da parte dell'Istituto suddetto.

L'indennità giornaliera è corrisposta con gli stessi criteri con cui vengono corrisposte le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

I periodi di malattia determinata da gravidanza o puerperio non sono computabili agli effetti della durata prevista da leggi o da contratti per il trattamento normale di malattia.

Nulla è innovato per il trattamento economico delle dipendenti dagli Uffici e dalle Aziende dello Stato, Regioni, Province, Comuni o da altri Enti pubblici.

L'onorevole Valsecchi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

VALSECCHI. Cercherò di essere breve, per quanto l'argomento sia prestì a lunga discussione. Io devo qui premettere che in sede di Commissione questo fu uno degli articoli più discussi e su di esso i commissari non si trovarono affatto d'accordo. Sento il dovere di riportare qui le ragioni che furono in quella sede esposte.

Sostanzialmente la differenza fra il testo della Commissione e il testo proposto a suo tempo dal Ministero verte sulla indennità giornaliera da darsi alle donne che obbligatoriamente devono astenersi dal lavoro in forza degli articoli 4, 5 e 6 della legge.

Ora, il ministro Fanfani, quando presentò il suo disegno di legge, a questo punto disse che l'astensione dal lavoro, sia obbligatoria che facoltativa, priva la donna lavoratrice

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 LUGLIO 1950

del suo reddito di lavoro proprio nel momento in cui più pressanti si fanno le necessità famigliari per la imminenza del parto e per il periodo immediatamente successivo.

È sembrato perciò indispensabile assicurare alle lavoratrici, come indennità, una parte almeno della retribuzione per tutta la durata dell'assenza obbligatoria dal lavoro, indennità fissata nel 75 per cento.

A questo punto ho trovato personalmente un primo elemento di riflessione. Che cosa rappresenta questo 75 per cento? Rappresenta la massima conquista raggiunta dai contratti collettivi, conquista che il ministro proponente fece sua ed estese a tutte le categorie di lavoratrici contemplate nell'articolo già approvato della legge.

Il testo della Commissione chiede un ulteriore aumento del 25 per cento, cioè si vuol raggiungere il cento per cento. Ma nella stessa relazione del ministro c'è un elemento che induce ad una ulteriore riflessione, quando dice che l'indennità per il periodo di malattia è del 50 per cento della retribuzione.

Allora devo porre i termini del problema in questo modo: premesso che le fonti di finanziamento di tutte queste leggi di carattere previdenziale sono identiche, noi qui si vorrebbe affermare il principio di una integrale retribuzione, principio nuovo non soltanto nella nostra legislazione, ma nuovo in tutte le legislazioni relative a questa materia anche presso gli altri paesi.

Retribuzione del 100 per cento, dunque, per la lavoratrice madre che deve astenersi dal lavoro, mentre per un padre di famiglia, per esempio, che si deve assentare necessariamente dal lavoro per causa di malattia, la legge concede oggi al massimo il 50 per cento della sua retribuzione. Sappiamo anche, sempre nell'ambito degli oneri della previdenza sociale, che non riusciamo a ricoverare in sanatorio i lavoratori che si ammalano di tubercolosi; che le condizioni dei pensionati sono così gravi da essere nostra costante preoccupazione; che ai disoccupati non possiamo assicurare il sussidio per oltre 6 mesi. La retribuzione al 100 per cento può essere difesa sul piano del bisogno, del sentimento, ma sul piano della realtà concreta essa è contro quel principio di giustizia distributiva che vorrebbe che i contributi, che fanno capo sempre alle medesime fonti, venissero distribuiti nei vari capitoli di assistenza con un certo senso di equità.

Siamo arrivati al punto che le rivendicazioni ottenute dalle categorie che meglio hanno saputo battersi raggiungono il 75 per

cento della retribuzione. Il Governo le sanziona per tutte. Accontentiamoci. Abbiamo dei margini su cui possiamo ancora fare affidamento? Possiamo anche pensare che domani i contributi previdenziali possono venire aumentati? Se sì, io dico: accontentiamoci del 75 per cento per questa serie di previdenze e pensiamo che se gli oneri previdenziali devono essere aumentati, lo saranno a favore di tutte le altre categorie. Normalmente la donna lavoratrice madre è sposata e molto spesso ha un marito che lavora. Questa madre che sta a casa dovrebbe avere il 100 per cento della retribuzione. Ma non pensiamo a quel marito, che ha la moglie a casa e che, quando si trova di fronte alla natalità, al massimo potrà avere quell'assegno di 1.500 lire che è ancora in vigore? No, onorevoli colleghi, vi è un criterio di giustizia che ci deve determinare e orientare per il futuro. Quindi fissiamo il cento per cento come una mèta ottima, indicativa, nel senso che intendiamo che in futuro (non so quando sia) possiamo arrivare a far sì che tutta l'assistenza in qualsiasi settore, possa raggiungere il cento per cento; ed allora questa vuole essere una affermazione di principio. Ma stiamo attenti a quello che può determinarsi nel campo della realtà, perché qui bisogna rivedere tutto il problema della previdenza sociale. Col 75 per cento promoviamo una condizione di maggior favore per questa categoria, diamo ad essa una posizione di sicuro vantaggio nei confronti di tutte le altre categorie.

Il 75 per cento proposto dal disegno di legge governativo ha ormai una sua ragione storica: il Governo estende a tutte le categorie quanto le organizzazioni sindacali hanno saputo di meglio ottenere nel campo di loro libera azione.

Devo poi osservare che il ritorno al testo ministeriale esclude l'accento, che si fa nel testo della Commissione, riguardo le lavoratrici agricole, per le quali sono stati presentati due emendamenti dall'onorevole Germani e quindi non mi addentro in questa questione anche per essere breve. Ne parlerà l'onorevole Germani.

Vorrei poi notare che il testo della Commissione incomincia così: « Fermi restando i migliori trattamenti previsti da disposizioni di legge, regolamenti ed accordi salariali, ecc. », che è un po' inutile, in quanto che nell'articolo 23 si ripete lo stesso concetto.

Perciò il ritorno puro e semplice all'articolo come proposto nel testo governativo esclude anche la possibilità di mettervi su

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 LUGLIO 1950

questo cappello, i cui concetti sono ripresi nell'articolo 23 che segue.

Credo, sia pure nei limiti della brevità, l'aver esposto i motivi essenziali che giustificano a mio avviso il ritorno al testo ministeriale.

Per quanto riguarda il comma aggiuntivo da me proposto, esso fa riferimento alle disposizioni relative al contratto di impiego privato, dove esattamente al settimo comma dell'articolo 6 è detto: « Per i casi di interruzione del servizio per gravidanza o puerperio, il principale conserverà all'impiegata il posto per tre mesi, concedendo la retribuzione per il primo mese, e la metà per gli altri due ».

Evidentemente, con l'approvazione delle nuove misure, viene a cadere questo preciso comma, (che è il settimo e non l'ottavo) dell'articolo 6 della legge n. 1825 del 1924.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione ?

FEDERICI MARIA, Relatore. Le ragioni che sono state testé esposte mi pare siano giuste in sé, ma non attengano alla questione che stiamo studiando, perché la necessità di retribuire le lavoratrici, cui ad un certo momento la legge impone di astenersi dal lavoro per un periodo, che la legge stessa stabilisce, potrebbe senz'altro far pensare che debba esser dato ad esse esattamente quanto loro si toglie per legge, cioè il 100 per cento della retribuzione.

Però io feci presente in Commissione che non vi è paese, al mondo, compresi quelli citati nell'ordine del giorno, quelli più generosi nei confronti delle prestazioni della previdenza e dell'assistenza sociale, che abbia portato la retribuzione al 100 per cento in caso di interdizione dal lavoro, anzi, vi sono paesi (Belgio) che arrivano al 60 per cento.

Quindi pensiamo che il nostro paese, che si muove a fare una legge abbastanza onerosa in un momento così difficile, potrà fissare al 75 per cento la misura della retribuzione, accettando il testo ministeriale.

In questo senso allora ho votato, ed in questo senso voterò anche oggi, ma non per le ragioni che sono state addotte or ora e che potrei ribattere, ma che non faccio perché ciò porterebbe a fare dell'accademia, mentre noi vogliamo affrettare i lavori per la formazione di questa legge.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo ?

RUBINAGGI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Perché il progetto ministeriale prevedeva il 75 per cento

della retribuzione ? Perché è giusto che la lavoratrice la quale si assenti per gravidanza o puerperio non abbia l'intera retribuzione ? Evidentemente no. Sul concetto che la lavoratrice la quale essendo in istato di gravidanza o di puerperio debba necessariamente assentarsi dal lavoro, e provvedere nello stesso tempo ai bisogni normali della sua vita accentuati da quelli particolari dello stato nel quale si trova, evidentemente credo che in linea teorica non possa esservi alcun dubbio. Il problema è un altro : è esclusivamente un problema di oneri, perché evidentemente il 75 o il 100 per cento hanno conseguenze, sulle aliquote dei contributi, veramente sensibili.

Nelle dichiarazioni che io ebbi occasione di fare alla Camera in sede di discussione generale, ebbi appunto modo di riferirmi alla situazione nella quale ci troviamo oggi nel campo della previdenza sociale. Abbiamo indubbiamente una situazione pesante, una situazione che ci è denunziata come tale da tutti i settori economici, ed abbiamo, d'altra parte, un livello generale di prestazioni — così come è stato esattamente rilevato dall'onorevole Valsecchi — che è purtroppo lontano da quella integrale soddisfazione del bisogno a cui occorrerebbe provvedere attraverso la previdenza sociale. Questo valga per i pensionati, per i disoccupati, questo valga per gli infortunati, questo vale evidentemente per i lavoratori ammalati, per i quali il massimo della indennità è pari al 50 per cento della retribuzione.

Ora in materia di previdenza sociale, a stessa Commissione di riforma afferma il concetto — al quale io credo sia opportuno attenersi — della gradualità: noi non possiamo sperare nel nostro paese di mettere in piedi subito un sistema perfetto, col quale sia possibile provvedere immediatamente a tutte le necessità dei lavoratori, secondo giustizia: dobbiamo procedere gradualmente.

In questo caso procediamo gradualmente, ma partiamo dalla punta massima, già raggiunta sul piano sindacale; perché, come è stato ricordato, il trattamento massimo realizzato in materia di indennità corrisposte alle lavoratrici gestanti e alle puerpere è precisamente del 75 per cento; trattamento, evidentemente, limitato ad alcune principali categorie, perché ve ne sono molte altre, nelle quali questa punta non è stata raggiunta.

Vorrei ricordare che sin dal 30 luglio 1946 fu stipulato un accordo interconfederale fra la Confederazione dell'industria e la Confederazione del lavoro; questo accordo, che poi fu

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 LUGLIO 1950

disdettato dalla Confindustria, portava a una indennità pari ai due terzi della retribuzione normale. Solo successivamente, con il contratto dell'industria tessile, con quello dell'industria chimica, con quello dell'industria alimentare e con quello dell'industria metalmeccanica, si raggiungeva il 75 per cento, migliorando anche sensibilmente il trattamento per le impiegate dell'industria; per le quali era, sì, con la legge del 1924 previsto il cento per cento, ma per un solo mese, mentre per i due mesi successivi era prevista la metà; il che, globalmente, costituiva un trattamento meno favorevole del 75 per cento, proposto nel testo ministeriale.

È una ragione, quindi, di opportunità, in relazione alle possibilità dell'economia nazionale di sopportare un peso eccessivo. E questo io vorrei ricordare anche in relazione ad un altro elemento, che la Camera vorrà tener presente: evidentemente, gli oneri sono il risultato della misura dell'indennità ed anche del periodo durante il quale l'indennità deve essere pagata.

Ora, la Camera ha già mostrato un senso di larghezza per quanto riguarda la durata del periodo, in cui l'indennità deve essere pagata; per tre mesi prima del parto, per il periodo intercorrente fra la scadenza dell'epoca presunta del parto ed il giorno in cui il parto avviene, e per le otto settimane successive, il che significa pagare per circa sei mesi, di fronte a un periodo di circa quattro mesi previsto dal testo ministeriale; quindi, vi è stato già una estensione. Io credo che non sia possibile accompagnare a questo allargamento in estensione anche un appesantimento per quanto riguarda la misura dell'indennità.

Per queste ragioni, pur col rammarico che non si possa senz'altro realizzare quel che, in astratto, considero un principio giusto, io devo insistere perchè sia accolto il testo ministeriale. Questo evidentemente, non prevedeva il caso delle lavoratrici agricole, per le quali, quindi, bisognerà provvedere con disposizioni particolari, anche in relazione alla specialità del rapporto di lavoro che le riguarda.

DI VITTORIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI VITTORIO. Signor Presidente, questo è uno degli articoli più importanti della legge e uno degli scogli più difficili a superare: non per niente questo articolo fu lungamente discusso nella Commissione e gli argomenti addotti qui dall'onorevole sottosegretario per sostenere che il 75 per cento del salario costituisce una remunerazione accettabile per que-

ste lavoratrici sono stati ampiamente discussi e in sostanza respinti dalla maggioranza della Commissione.

Ritengo che, una volta che noi risolviamo un problema essenziale dal punto di vista umano e sociale, come è quello di assicurare un'assistenza efficace e umana alla lavoratrice madre, dobbiamo cercare di risolverlo, con l'ampiezza necessaria.

Questo è un problema — ripeto — di estrema gravità, che si ripercuote sulle generazioni future e si ripercuote non soltanto dal punto di vista della salvaguardia della salute fisica dei nascituri, ma anche dal punto di vista economico. Infatti, evidentemente, se in partenza i bambini non ricevono la assistenza necessaria sotto tutti gli aspetti, possono ammalarsi e subire nel corso della loro esistenza degli inconvenienti che alla società verrebbero a costare più cari che non una assistenza umana che possa garantire la loro salute.

L'onorevole sottosegretario ha addotto un argomento che ad alcuni potrebbe sembrare definitivo. Insomma, egli ha detto, in campo sindacale il 75 per cento rappresenta la remunerazione massima raggiunta fino ad ora. Ciò è esatto; tuttavia, perchè il Parlamento non potrebbe e non dovrebbe esercitare una funzione propulsiva, di progresso verso l'assistenza alle lavoratrici madri e ai loro bambini, considerando anche che l'onere che ciò può importare all'economia nazionale è largamente compensato dalle migliori condizioni in cui sono allevati i bambini nella più tenera età e in cui vivono le madri nel periodo più critico della gestazione e del puerperio?

Perciò credo che l'argomento, secondo il quale il Parlamento non potrebbe andare al di là di quel che è lo stato di fatto attuale per le principali categorie, non sia un argomento che debba impressionare la Camera. Penso invece che debba risultare più suggestiva la funzione che il Parlamento dovrebbe rivendicare, nel senso di rappresentare uno strumento di spinta al progresso dal punto di vista della salvaguardia della salute soprattutto delle lavoratrici madri come dal punto di vista del progresso sociale in generale.

D'altra parte, un altro argomento ha fatto valere l'onorevole relatore. Secondo gli articoli votati fin ora, in fondo noi obblighiamo la lavoratrice madre a essere assente dal lavoro per quel determinato periodo di tempo. E una volta che noi la obblighiamo a essere assente dal lavoro, come possiamo obbligarla per quel periodo di tempo a rinunciare a una parte del suo salario? Nello stesso tempo in cui noi obblighiamo una persona ad astenersi

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 LUGLIO 1950

dal suo lavoro normale, dobbiamo garantire ad essa la remunerazione normale.

D'altra parte, il problema è sempre lo stesso: vogliamo assistere seriamente queste madri lavoratrici o no? Perché le famiglie dei lavoratori vivono in tali condizioni di bisogno che, se obbligate a percepire soltanto il 75 per cento del salario, molte madri lavoratrici si sentirebbero obbligate ad andare a lavorare, cioè a rinunciare al periodo di astensione dal lavoro, cioè a violare la legge con la complicità dello stesso datore di lavoro. Per cui tutta l'architettura che noi abbiamo montato con questo provvedimento crollerebbe di fronte alla situazione di bisogno che costringerebbe le lavoratrici a lavorare per assicurarsi il salario normale.

Per tutte queste ragioni, credo che la Camera abbia l'obbligo morale, abbia il dovere di votare il testo approvato dalla maggioranza della Commissione.

MARTINI FANOLI GINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINI FANOLI GINA. Dichiaro di essere contraria al ritorno al testo ministeriale per una serie di argomentazioni, che del resto sono state già portate in Commissione, ma che credo sia utile ripetere qui.

L'onorevole Valsecchi ha dichiarato che bisognava garantire il 75 per cento di stipendio alle lavoratrici, perché non possiamo lasciare senza assistenza economica la lavoratrice nel momento in cui attraversa un periodo particolarmente delicato, in un momento cioè in cui essa deve pensare alla creatura che deve nascere. Noi chiediamo alla Camera e ai colleghi della maggioranza come questo possa avvenire con la situazione che noi oggi abbiamo in Italia. L'onorevole Federici ha riportato qui un argomento che già aveva portato in Commissione, e cioè che in nessun paese del mondo esiste una tutela economica nella misura che noi abbiamo richiesto per le lavoratrici italiane. Però, anche ammettendo che sia così — cosa che non è perché in molti paesi vi è un'assistenza sotto altre forme: indennità di corredo, indennità di allattamento e indennità varie che in Italia non esistono — io penso che questi raffronti abbiano un valore solo se si paragona la situazione delle lavoratrici italiane a quella delle lavoratrici degli altri paesi. E se noi facciamo questo raffronto dovremo dire che in Italia vi è una situazione tale per cui dare il 75 per cento significa creare un disagio enorme nella famiglia, e crearlo proprio in un momento in cui maggiori necessità bussano alle porte

di essa, in cui la lavoratrice deve pensare in modo particolare a se stessa, dato che tutti sappiamo che il periodo della gestazione esige cure particolari, una nutrizione maggiore e migliore, esige insomma tutta una serie di preparativi per il nascituro che purtroppo in molte famiglie italiane non si possono fare perché le condizioni economiche non lo permettono.

Oggi, in Italia, le nostre lavoratrici che salari percepiscono? Io ho solo una tabella molto generica, però da essa possiamo vedere la paga lorda giornaliera. Per le lavoratrici dell'industria essa è di 871 lire giornaliere lorde, per le tessili di 980 (e noi sappiamo che molte lavoratrici lavorano un orario ridotto e che quindi queste cifre non corrispondono alla reale retribuzione), per le chimiche di 892 lire, per il settore metalmeccanico di 897 lire. Se poi passiamo al settore dell'agricoltura vediamo che queste cifre sono a un livello bassissimo, per cui ridurle ulteriormente significherebbe in particolare non retribuire nemmeno più la lavoratrice: darle cioè un sussidio, non una retribuzione. E questo vale anche per gli stipendi delle donne, che noi sappiamo che sono inferiori a quelli maschili. Vale anche perché questa bassezza di salari è poi aggravata dalla inferiorità della contingenza percepita dalle donne; per cui se facciamo il calcolo generale della retribuzione familiare noi vediamo che le donne percepiscono salari in Italia che non bastano nemmeno al loro sostentamento. Ora se noi proprio nel momento più delicato della vita della donna mettiamo questa in condizioni di percepire un salario ancora inferiore, veniamo meno al nostro scopo di assicurarne la tutela fisica.

Non possiamo assicurare alla donna lavoratrice la tutela fisica se non le garantiamo un trattamento economico adeguato; ed è inutile che facciamo una bella legge se poi essa non entra in fase di applicazione; perché lo vediamo già attualmente: le lavoratrici per le condizioni familiari sono costrette a lavorare fino all'ultimo mese evadendo al principio stabilito dalla legge, secondo cui esse devono invece riposarsi. Allora cosa deriva da tutto questo? Che noi in Italia abbiamo fenomeni che purtroppo sono piaghe sociali. Noi sappiamo che da zero a quattordici anni la mortalità infantile raggiunge le punte più alte proprio nel primo anno di vita; questo avviene in conseguenza della situazione disagiata di vita della madre prima ancora che il bambino nasca. Sappiamo che di questi decessi il 2,45 per cento riguarda

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 LUGLIO 1950

bambini di famiglie abbienti e il 17,25 per cento bambini di famiglie povere, il che significa che questi bambini portano le conseguenze del troppo lavoro e della scarsa nutrizione della madre, portano le conseguenze della mancanza di cure dovuta alle ristrettezze economiche della madre. E si pensi che il trattamento economico delle lavoratrici, a causa della situazione molto precaria delle aziende, è spesso di fatto ridotto in seguito a riduzioni o a sospensioni del lavoro nel reparto in cui la donna lavora, di modo che la lavoratrice viene ad essere ulteriormente gravata da una situazione particolarmente difficile e penosa.

Noi pensiamo che il fare una legge oggi che garantisca una serie di misure di tutela fisica per le lavoratrici debba accompagnarsi alla garanzia che la lavoratrice in questi mesi potrà effettivamente riposarsi e curarsi: diversamente è come dar niente o per lo meno è come svuotare enormemente il significato della prima parte della legge. Ed è per questo che insistiamo su questo argomento così come abbiamo insistito a suo tempo per le casalinghe, cui abbiamo assicurato non solo la tutela sanitaria, ma la possibilità di riposo.

Vogliamo che le lavoratrici madri possano riposarsi; e tanto più oggi, perché in Italia si sta verificando il fenomeno, che diventa sempre più preoccupante, della intensificazione del ritmo di lavoro cui sono sottoposte anche le donne: in molte aziende, come alla Pirelli, si richiede oggi il 200 per cento di lavoro alle donne. In molte fabbriche tessili il ritmo della produzione è talmente intensificato che le lavoratrici non riescono più a mantenerlo a meno che non si mettano in condizioni veramente gravi. (*Interruzioni al centro*).

Noi chiediamo quindi che le lavoratrici, sia per il ritmo di lavoro che viene loro imposto, sia per le condizioni igieniche in cui esse lavorano (che non sono per niente le migliori, ma sono anzi estremamente deficienti), possano fruire di un riposo che sia un riposo effettivo; e questo può essere soltanto se noi assicuriamo loro il 100 per cento della retribuzione.

E anche la commissione per la riforma della previdenza sociale si è espressa in questo senso, arrivando sino a proporre la concessione di un'indennità di allattamento per le lavoratrici. Noi non chiediamo questo, ma chiediamo che il misero salario venga loro garantito al 100 per cento e che il raffronto con le altre nazioni si faccia tenendo in primo

luogo presenti tutte le forme di previdenza e di indennità che praticamente vengono ad integrare anche le percentuali di salario che vengono date e si faccia soprattutto tenendo presenti le generali condizioni in cui le lavoratrici vivono e tenendo presenti tutti quanti gli ambienti nei quali queste forme vengono adottate e i sistemi con cui vengono applicate.

In Italia, oggi, con famiglie che contano ciascuna almeno un disoccupato, noi non possiamo privare queste lavoratrici, nel momento più grave e più delicato che attraversano, dell'intero complesso delle indennità loro spettanti.

Noi consideriamo quindi l'eventuale ritorno al testo ministeriale come un grave attacco alle lavoratrici e ai loro diritti.

GEUNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GEUNA. Onorevoli colleghi, io sono favorevole al ritorno al testo governativo. È un'affermazione di principio la mia, di fronte all'affermazione dell'onorevole Di Vittorio, il quale ritiene dovere morale, e se non erro, obbligo del Parlamento di farsi pungolatore di questa specifica aspirazione di lavoratrici.

Io nego, io contesto che il Parlamento, che il massimo organo responsabile, regolatore della vita pubblica, debba occuparsi di tutte le esigenze di tutte le categorie, dimenticando quel senso di equilibrio per cui troppo spesso, secondo me, si indulge in questo Parlamento con molta facilità, in favore di singole categorie.

Ora, il 75 per cento dato a persone che hanno accettato un libero contratto, in perfetta possibilità di manifestazione del loro pensiero o dei loro diritti, e che sono difese dalle organizzazioni sindacali, non mi pare sia un tradire i doveri di solidarietà umana, di senso civico, di umanità (nel senso più profondo) verso questa categoria, né mi pare da postularsi il dovere del datore di lavoro di arrivare a una maggior contribuzione, in quanto ciò potrebbe avere ripercussioni su tutto il problema dell'assistenza.

GALLICO SPANO NADIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLICO SPANO NADIA. È stato qui rilevato che è sufficiente accordare alle lavoratrici madri il 75 per cento del loro salario o stipendio, perché questa è la conquista maggiore che attraverso i contratti delle varie categorie sia stata finora raggiunta.

Effettivamente, noi non dobbiamo dimenticare che questo 75 per cento (i colleghi se lo ricordino!) è stato conquistato attraverso una

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 LUGLIO 1950

lotta tra donne lavoratrici e lavoratrici madri che avevano bisogno di ottenere tale retribuzione, e i datori di lavoro che avevano interesse (e questa non è una constatazione polemica) a limitare il più possibile la retribuzione alle donne, che in quel momento non producevano e non aumentavano il loro profitto.

È evidente che in questa lotta il datore di lavoro vedeva i suoi interessi e non quelli delle madri lavoratrici e dei bambini. Ma qui, onorevoli colleghi, noi stiamo discutendo una legge dello Stato; e se il datore di lavoro non è interessato a che questi bambini nascano nelle migliori condizioni e che le donne possano mettere al mondo figli sani e forti, lo Stato sì che vi è interessato.

Ecco perché la legge dello Stato deve andare al di là di quella che è stata una conquista attraverso una vertenza sindacale; ecco perché essa deve andare al di là di quello che è già sancito e guardare non alla situazione odierna, ma all'avvenire della nazione.

L'altro argomento che è stato portato è questo: che le lavoratrici verrebbero a trovarsi in condizioni di estremo favore rispetto alle casalinghe. Vorrei fare osservare che ci siamo battuti, perché anche alle casalinghe sia data una adeguata protezione in caso di maternità. Noi continueremo a batterci a tale scopo, ma questo non deve essere un argomento per limitare le conquiste che le donne lavoratrici potrebbero ottenere.

Ecco perché noi siamo contro il ritorno al testo ministeriale; ed ecco perché noi ci batteremo ancora perché questo diritto sia riconosciuto alle madri lavoratrici.

PRESIDENTE. Data l'ora tarda, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

**Deferimento di proposte di legge
a Commissione in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Il presidente della VI Commissione permanente ha chiesto che le proposte di legge d'iniziativa del senatore Bisori: «Assegnazione di lire 150.000.000 per ripristino Gallerie dipendenti dalla Soprintendenza di Firenze» (1376) e dei senatori Palermo ed altri: «Sistemazione degli insegnanti ex perseguitati politici e razziali nei ruoli della pubblica istruzione» (1377), approvate dalla VI Commissione permanente del Senato e già assegnate alla Commissione medesima in sede referente, le siano deferite in sede legislativa.

Sè non vi sono osservazioni, rimarrà così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 13,55.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI